



DELIBERA N. 90/23/CONS

APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 4 aprile 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA legge n. 6/2023, di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022, in particolare l’art. 13-*bis*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*” ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera 423/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*”;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato Decreto, l’Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del Decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 7, del Decreto dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore della competizione, l’accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l’art. 5, comma 7, del Decreto dispone che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, all’organizzatore della competizione, all’organizzatore dell’evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all’art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 2 marzo 2023 (ns. prot. n. 0060114) con la quale, preso atto della modifica apportata all’art. 10 del d.lgs 9/2008 dall’art. 13bis della legge n. 6/2023, di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022, che ha portato a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza, la Lega Calcio Serie A, al fine di includere le stagioni sportive 2027/2028 e 2028/2029 nella prossima procedura competitiva, ha chiesto all’Autorità di valutare l’estensione della validità delle Linee guida già approvate con delibera 423/22/CONS) con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito anche LEGA) aveva trasmesso le Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

VISTO il documento contenente le Linee guida per le stagioni 2024/2029, trasmesso dalla Lega con la predetta nota, dal contenuto coincidente con quello di cui alle Linee guida approvate con delibera 423/22/CONS, ad eccezione della possibile durata dei contratti di licenza;

VISTA la nota del 6 marzo (ns. prot. n. 0062789), con la quale l’Autorità ha comunicato alla Lega l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’approvazione delle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029;

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità in data 6 marzo 2023 delle menzionate Linee-guida al fine di consentire agli operatori della comunicazione con un interesse diretto, immediato e attuale in ordine al procedimento di approvazione delle medesime, di inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla Lega entro 7 giorni;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida sono pervenuti i contributi di alcuni soggetti interessati che, in sintesi, rappresentano:

- Con riferimento al punto 35, l’auspicio che l’implementazione regolamentare della norma di legge, funzionale a stabilire standard di continuità del servizio e qualità delle immagini a tutela dell’utenza, finalizzati ad evitare fenomeni di congestione della rete, avvenga in modo da non alterare le normali dinamiche competitive;
- La definizione delle prossime condizioni di asta e, conseguentemente, dei futuri contratti di licenza, dovrebbe avvenire all’avvenuta soluzione dell’incertezza di contesto determinata dalla posizione *sub iudice* di alcuni club di Serie A;
- La durata dei contratti di licenza di cinque anni favorisce la stabilità operativa da parte dei licenziatari, le opportunità di ritorno sugli investimenti, l’innovazione tecnologica e il maggiore appeal verso il pubblico dei servizi resi dal licenziatario primario per le migliori qualità e varietà raggiungibili;
- La preoccupazione che accordi di distribuzione in esclusiva possano consentire ad un solo operatore di essere l’unico player legittimato a proporre bundle commerciali di offerte audiovisive e servizi di connettività;
- Scongiurare il rischio che l’allungamento della durata dei contratti comporti il consolidamento di assetti di mercato suscettibili di pregiudicare lo sviluppo della concorrenza dei servizi media e broadband adottando misure adatte, ad esempio prevedendo la creazione di offerte all’ingrosso su più piattaforme e più operatori, o la predisposizione di un sistema di aggiudicazione delle partite caratterizzato dall’assenza di esclusive, o, nel caso di assegnazioni in esclusiva, prevedendo la segmentazione dei diritti in più lotti, al fine di evitare la concentrazione in capo ad un singolo cessionario, o prevedendo un sistema di assegnazione in esclusiva che prevenga l’assegnazione a soggetti verticalmente integrati anche in via contrattuale, o attraverso l’incentivazione di offerte finali con un numero di eventi variabile, anche relativi a una sola squadra;



- Garantire la massimizzazione delle potenzialità della commercializzazione dei diritti attraverso l'ampliamento dell'ambito di manovra del licenziatario sotto i profili tecnologico, editoriale e promozionale, ad esempio consentendo l'utilizzo di *backdrop* virtuale/*crawler/L-frame*, il posizionamento di conduttore e ospiti sul rettangolo di gioco, la presenza di entrambi gli allenatori *live* all'interno dello studio in campo, l'intervento di tesserati con profili di alto livello per l'interazione con i conduttori, le interviste di giocatori chiave poco prima del fischio d'inizio e abolendo le restrizioni sulla distribuzione delle immagini per i licenziatari;

RILEVATO che, in fase di commercializzazione, soprattutto nel caso di estensione delle licenze a 5 anni, sarà opportuno tener conto delle potenzialità dei pacchetti dei diritti, sia ampliando le facoltà dei licenziatari dal punto di vista tecnologico, editoriale e commerciale, che prevedendo eventuali nuove licenze, anche alla luce delle innovative modalità di fruizione dei contenuti che dovessero sopraggiungere;

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. "equilibrio competitivo" tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- V. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza;

RITENUTO che l'estensione della validità delle Linee guida a cinque stagioni, rispetto alle tre contemplate dalla delibera 423/22/CONS, non inficia la rispondenza delle stesse alle finalità e ai principi di cui al Decreto;

RITENUTO di poter rinviare integralmente alle prescrizioni di cui alla delibera 423/22/CONS;



UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee-guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi della Lega Nazionale Professionisti Serie A relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 riportate all'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del Decreto l'Autorità si riserva di verificare in ogni momento il rispetto da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A delle condizioni economiche statuite nel c.d. Tariffario e relative, nell'ordine, al prezzo di accesso al segnale, al costo tecnico per l'accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, ai prezzi dei servizi tecnici di integrazione del segnale e ai costi di produzione audiovisiva degli eventi.
3. La delibera n. 423/22/CONS e le linee guida di cui all'allegato A della medesima cessano di avere efficacia per le parti non richiamate dal presente provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
4. Il presente provvedimento è notificato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 4 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba